



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 34/19/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
CARRATURO/FASTWEB S.P.A.  
(GU14/817/2018)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra*



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS", e in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTA l'istanza del Sig. Carraturo, del 18 maggio 2018;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento all'utenza telefonica n. 0817588xxx, lamenta l'addebito da parte dell'operatore Fastweb S.p.A. di importi non dovuti.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

- a. nel mese di aprile 2010 il Sig. Carraturo ha disposto la migrazione dell'utenza telefonica dedotta in controversia da Fastweb S.p.A. a Telecom Italia S.p.A.;
- b. tuttavia, Fastweb S.p.A. ha proseguito ad addebitare sul conto corrente dell'istante, sino al 25 agosto 2011, i corrispettivi di un servizio che non forniva più.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. lo storno delle fatture emesse in riferimento al periodo compreso dal 14 aprile 2010 al 25 agosto 2011;
- ii. la corresponsione degli indennizzi previsti dal relativo regolamento;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

## 2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb S.p.A., nelle memorie prodotte, in via preliminare ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto dell'istante in relazione a somme asseritamente prelevate nel periodo compreso dal 14 aprile 2010 al 25 agosto 2011, tanto più che l'utente, prima dell'instaurazione del procedimento, "non ha segnalato né reclamato a fastweb alcunché in merito".

Nel merito, l'operatore ha dichiarato che "se Fastweb avesse continuato a prelevare soldi dal conto corrente dell'istante, non avrebbe certo affidato l'incarico di recuperare il proprio credito nei confronti del Sig. Carraturo ad altra società"; del resto, il fatto che l'utente abbia chiesto lo storno delle fatture emesse "è segno evidente che il medesimo non abbia provveduto a saldarle". Inoltre, l'operatore ha precisato che non vi è prova che gli addebiti siano stati effettuati ad opera di Fastweb S.p.A. e che non risulta che la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

numerazione dedotta in controversia sia migrata verso altro gestore; infatti, l'unica richiesta di migrazione pervenuta risulta scartata per "sessione scaduta".

Inoltre, la Società ha dichiarato che il contratto è cessato per morosità del cliente in data 21 aprile 2013.

Infine, Fastweb S.p.A. ha invocato il principio dell'ordinaria diligenza del creditore, di cui all'articolo 1227 del codice civile, ai fini del rigetto dell'istanza.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In via preliminare deve accogliersi l'eccezione sollevata dall'operatore in ordine alla prescrizione del diritto dell'utente ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Infatti, a prescindere dalla circostanza, contestata da Fastweb S.p.A., per cui a far data dall'aprile 2010 l'utenza dedotta in controversia sarebbe migrata in Telecom Italia S.p.A., se il diritto del creditore, operatore di comunicazioni elettroniche, a ottenere il pagamento delle fatture emesse in relazione ai servizi erogati si prescrive in 5 anni (decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento), analogo termine di prescrizione deve ritenersi vigente in relazione al diritto del debitore, utente, di ottenere il rimborso dei costi addebitati dall'operatore di comunicazioni elettroniche.

Pertanto, considerato che l'istante, attraverso la consultazione dell'estratto di conto corrente avrebbe avuto modo di conoscere e contestare tempestivamente gli addebiti di cui si duole, si ritiene oltremodo tardiva la pretesa, avanzata solo e per la prima volta nell'anno 2018, di ottenere il rimborso di importi addebitati nel periodo compreso dal 14 aprile 2010 al 25 agosto 2011, seppure ritenuti non dovuti.

Inoltre, atteso che gli accertamenti istruttori condotti non hanno confermato che l'utenza *de qua* è transitata in Telecom Italia S.p.A. a far data dall'aprile 2010, non vi è prova che nel periodo contestato l'utente non abbia fruito dei servizi telefonici.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto del principio generale del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'articolo 1227 del codice civile, le richieste del Sig. Carraturo non possono essere accolte.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Carraturo nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi